

□ **Interrogazione n. 1451**

presentata in data 30 ottobre 2013

a iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Bugaro, Acacia Scarpetti

“Annullamento previa sospensione dell’efficacia della delibera avente ad oggetto il prelievo in deroga dello storno per l’anno 2013, da parte del TAR Marche”

a risposta orale urgente

Premesso che la Regione Marche, con nota prot. n. 48802l del 16 luglio 2013 ha richiesto un parere all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) circa il prelievo in deroga dello storno;

Rilevato che l’ISPRA ha con nota prot. n. 29926 del 18 luglio 2013 ha espresso parere sfavorevole in riferimento al fatto che gli abbattimenti dello storno dovrebbero essere comunque praticati solo contestualmente all’impiego di metodi di dissuasione incruenti e prevede il divieto dell’utilizzo di richiami;

Considerato che il parere dell’ISPRA, quale istituto tecnico scientifico ha carattere obbligatorio ma non vincolante;

Rilevato che nelle D.G.R.M. n. 1212 del 26.08.2013 e n. 1420 del 14 ottobre 2013 tale parere non è stato completamente accolto, anche perché la verifica preliminare degli uffici della Commissione Europea sul prelievo in deroga dello storno ha avuto invece sostanzialmente un giudizio positivo;

Vista la recente pronuncia (n. 399/2013 del 24 ottobre) del TAR Marche, su il ricorso della Lac-Lega per l’abolizione della caccia, che ha ordinato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera regionale avente ad oggetto il prelievo in deroga dello storno per l’anno 2013, decidendo l’accoglimento dell’istanza cautelare proprio in ossequio al mancato rispetto dei rilievi formulati dall’ISPRA nel parere del 18 luglio 2013 (impiego di metodi di dissuasione incruenti e divieto dell’utilizzo di richiami);

Tutto ciò premesso e considerato;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e, per lui, l’Assessore competente in materia, per sapere se la Giunta in riferimento alla sentenza del TAR Marche n. 399/2013, intende procedere d’urgenza al riesame motivato dell’atto impugnato, al fine di ripristinare immediatamente il prelievo in deroga allo storno per gravi danni causati all’agricoltura.